

stemò il vecchio *ius civile*; con la *lex Aebutia*, la fase classica, ricca di sostanziali mutamenti e imperniata sul procedimento *per formulas*; con Diocleziano, la fase postclassica, di predominio della *cognitio extra ordinem*; infine, la fase giustiniana, caratterizzata dalla procedura *per libellos*. Queste coincidenze danno spunto al D'Ors per affermare (p. 57 ss.) che il diritto romano, privatisticamente inteso, fu un sistema di *actiones* in ogni sua fase e come tale va studiato e ricostruito dalla critica moderna.

Il terzo ed ultimo capitolo, che è il più lungo del libro (p. 63-143), espone, infine, il sistema delle fonti di cognizione del diritto romano, con la ricca problematica relativa e con interessanti esemplificazioni di carattere critico esegetico. Ed è, forse, il capitolo più limpido e convincente dell'opera.

4. Tanto l'Alvarez quanto il D'Ors, mentre mostrano la massima confidenza con la tecnica dell'indagine romanistica, espongono, se non vado errato, il fianco a qualche dubbio nelle loro concezioni di carattere metodologico generale: concezioni che, appunto per ciò, ho tenuto a riassumere un po' meno scheletricamente del resto delle loro opere.

Aggiungo subito, peraltro, che tali dubbi non derivano certo da loro personali incertezze di conoscenza o di riflessione, ma dall'incertezza stessa in cui tuttora versa la materia considerata. La periodizzazione del diritto romano, la valutazione e precisazione dei successivi sviluppi e della loro portata, l'utilità degli studi romanistici nell'ambito della cultura contemporanea, il carattere prevalentemente storico o dogmatico di tali studi: sono tutti problemi ancor troppo discussi, perché possano accogliersi integralmente le soluzioni che ciascun romanista cerca di esporre.

Quel che importa è che vi sia in noi la coscienza di questi gravi problemi, e che alla radice della nostra fatica sia il sentimento, prima ancora che la chiara ed impeccabile giustificazione, della non inutilità dei nostri studi per il progresso civile. Questa coscienza e questo sentimento sono, tanto nel libro dell'Alvarez quanto in quello del D'Ors, visibili ed erompenti in ogni pagina. E ciò è arra sicura di un luminoso avvenire della scienza romanistica nei paesi di lingua spagnola.

2. DUE PREFAZIONI.

1. La trattazione istituzionale di P. Voci (*Istituzioni di diritto romano*³ [Padova 1954] p. XIX-675) e quella di C. Sanfilippo (*Istituzioni*

* In *Laqueo* 1 (1955) 79 ss. e 38 (1992) 389 s.

*di diritto romano*³ [Napoli 1955] p. XIX-350) sono uscite entrambe, nel giro di pochi mesi, in terza edizione: « rifatta » l'una, « interamente rinnovata » l'altra. Ambedue si aprono con una breve « prefazione », o « premessa » che sia. Mentre la prefazione del Voci nulla specifica al riguardo, la premessa del Sanfilippo precisa: essa è dedicata « *lectori malevolo* », cioè, in altri termini, a noi colleghi dell'insegnamento universitario.

Mi esimerò dal riferire in ordine alle due opere. Sebbene la revisione da parte degli autori sia stata effettivamente profonda (minuziosa, nel caso del Voci), i due manuali poco differiscono, nelle linee generali, dalle rispettive seconde edizioni, che li hanno preceduti (1946 per le Istituzioni del Sanfilippo, 1949 per quelle del Voci). Può interessare, invece, un breve esame comparativo delle due prefazioni per le dichiarazioni programmatiche che vi si contengono.

Né il Voci né il Sanfilippo sembrano nutrir dubbi circa le caratteristiche che debba avere un manuale di diritto privato romano destinato all'insegnamento universitario. Ma le due concezioni differiscono, almeno nelle formulazioni, *toto coelo*.

« Un libro istituzionale — afferma il Voci — deve obbedire a tre esigenze . . . : quelle della chiarezza, della precisione, della brevità ». E continua: « la brevità non può consistere nel trascurare aspetti importanti di un istituto e nell'esporre, di questo, una nozione generica e approssimativa ». E ancora: « la chiarezza non può consistere nella eccessiva facilità (cioè nella superficialità) ». E ancora, poi: sebbene costituisca incertezza inevitabile di un libro istituzionale il fatto che esso, in omaggio alle esigenze della brevità, omette di dire un certo numero di cose meno importanti, « evitabile è però l'inesatta esposizione di ciò che il libro decide di accogliere ».

Forse, a ben guardare, queste dichiarazioni programmatiche non sono tanto precise quanto sembrano. D'accordo che chiarezza non significa superficialità e che brevità non significa trascuratezza per ciò che è importante, essenziale; ma che vuol dire esattezza nella esposizione di « ciò che il libro decide di accogliere »? A parte il fatto che un giudizio di inesattezza potrebbe essere appunto determinato, nei riguardi di un libro istituzionale, dalla scissione, necessariamente operata dall'autore con criteri subbiettivi, tra ciò che è (o meglio, si ritiene) importante e ciò che importante non è (o meglio, non si ritiene); a parte ciò, anche nella rappresentazione di quel che si decide di rappresentare, che significa essere esatti? Chi può giudicare se la rappresentazione, essendo una

rappresentazione storiografica e non certamente la realtà delle cose, è esatta o non lo è?

Ad ogni modo, per ridurci al concreto, una cosa è certa e sicura: che, a mente del Voci, il libro istituzionale ha « una funzione educatrice dell'intelligenza e dell'animo », « l'alunno deve rimaner convinto che la sua fatica gli è servita a qualche cosa ». « Non si può dire ciò che un istituto è, se non dicendo come è e perché è a quel modo. Altrimenti si mortifica l'alunno con cognizioni psittaciche ». Fatta qualche riserva per il psittacico, io sarei integralmente d'accordo con queste affermazioni del valente collega patavino. Ma, mi consenta il Voci, chi non sarebbe d'accordo con lui?

Chi non sarebbe d'accordo col Voci e con quanti la pensano allo stesso modo? A sentir lui, non sarebbe d'accordo il Sanfilippo. « Il manuale di tipo classico » — egli dice — « si rivolge a un tipo astratto e ideale di studente, del quale, in realtà, si trovano nella massa dei discenti ben pochi esemplari »: e questo è vero. Inoltre — incalza il Sanfilippo — « sta di fatto che non solo il corso di Istituzioni, ma altresì quello di Diritto romano sono rivolti oggi, in Italia, a studenti che aspirano alla carriera forense o a un pubblico impiego »: e anche questo è vero. « Infine — seguita il Sanfilippo — si dimentica spesso . . . che lo studente in Giurisprudenza, a differenza dei suoi colleghi di tutte le altre Facoltà, varca le soglie dell'Ateneo senza alcuna nozione, sia pure elementare e approssimativa, della Scienza cui si accosta »: e questo, indubbiamente, pure è vero.

« Tutto ciò posto — eccoci finalmente alle conclusioni del Sanfilippo — un corso di Istituzioni di Diritto romano, oggi, in Italia, deve essere . . . la premessa logica e didattica di quello di Istituzioni di Diritto privato, e con esso anche cronologicamente coordinato . . . deve avviare i giovani a diventare non buoni romanisti ma buoni giuristi ». Ma è qui che non mi sento di seguir più il chiaro collega di Catania. Forse è anche esatto che le materie romanistiche sono materie di lusso ai fini di una carriera forense o di un pubblico impiego; forse è anche esatto che lo studente italiano medio non ce la fa a capirle. Ma questi sono, se mai, argomenti per propugnare la esclusione delle materie romanistiche dalle aule universitarie, almeno ai fini della preparazione professionale; ma non son certo argomenti validi per ritenere che le materie romanistiche, e in particolare il corso di Istituzioni di diritto romano, vadano degradate al rango di materie propedeutiche ad altre materie propedeutiche.

Il corso istituzionale di diritto romano dovrebbe essere « un ri-

